REGOLAMENTO (CEE) N. 2118/75 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 1975

che *modifica il regolamento (CEE) n. 540/75 per quanto riguarda le misure* supplementari da adottare nel settore agricolo in seguito alla fissazione, con effetto dal 4 agosto 1975, di nuovi tassi rappresentativi per le monete di alcuni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 475/75 del Consiglio, del 27 febbraio 1975, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo [1], modificato del regolamento (CEE) n. 1925/75 [2], in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1925/75 ha modificato, con decorrenza dal 4 agosto 1975, i tassi rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 575/75 per la sterlina britannica e quella irlandese ; che tuttavia le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 475/75 continuano ad applicarsi ai prodotti per i quali la campagna di commercializzazione o il periodo d'applicazione dei prezzi comuni si apre dopo il 4 agosto 1975, in quanto, per determinati prodotti, l'adeguamento dei prezzi d'acquisto e d'intervento fissati nell'ambito della politica agraria comune ha luogo soltanto all'inizio del periodo in questione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1925/75 ha inoltre reso applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [3] ; che l'articolo 4 del regolamento citato dispone, fra l'altro, che chiunque abbia ottenuto per una determinata operazione una fissazione anticipata possa ottenere, dietro sua domanda, l'annullamento della medesima e del relativo certificato o titolo ;

considerando che è pertanto opportuno stabilire, per i nuovi tassi rappresentativi in vigore dal 4 agosto 1975, norme analoghe a quelle di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 540/75 della Commissione, del 28 febbraio 1975, che definisce le misure supplementari da adottare nel settore agricolo in seguito alla fissazione, con effetto dal 3 marzo 1975, di nuovi tassi rappresentativi per le monete di alcuni Stati membri [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2022/75 [5] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati e del comitato di gestione per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 540/75 è completato dal paragrafo seguente :

« 3. Per quanto riguarda gli Stati membri alle cui monete si applicano nuovi tassi rappresentativi a decorrere dal 4 agosto 1975,

a) le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai nuovi tassi rappresentativi :
   — dal 4 agosto 1975, per i prodotti per i quali la campagna 1975/1976 è già iniziata a tale data,
   — dalle date di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 475/75 per gli altri prodotti ;
b) le disposizioni del paragrafo 2 si applicano fermo restando che la data del 3 marzo 1975 è sostituita da quella del 4 agosto 1975.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 28.
(2) GU n. L 195 del 26. 7. 1975, pag. 35.
(3) GU n. L 288 del 1°. 8. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 57 del 3. 3. 1975, pag. 29.
(5) GU n. L 205 del 4. 8. 1975, pag. 28.